



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO LETTIERI e MANDELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2013

Disposizioni in materia di definizione e regolamentazione del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei farmacisti

ONOREVOLI SENATORI. - «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione»: è quanto dispone l'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, riconoscendo e disciplinando, in un ambito ad altissima densità di implicazioni etiche, il diritto fondamentale all'obiezione di coscienza, sancito in ambito internazionale dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 (articolo 18), dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 10) e dalla nostra stessa Carta costituzionale che all'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo.

Che il diritto all'obiezione di coscienza sia riconosciuto con pienezza dal nostro ordinamento, peraltro, è stato autorevolmente ribadito nel tempo dalla Corte costituzionale, che ha più volte affermato che non può darsi una piena garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e delle libertà fondamentali senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico. Ancora, la stessa Corte costituzionale ha rilevato che la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e che essa gode di una protezione costituzionale (sentenza n. 196 del 25 maggio 1987). Tuttavia, nonostante quanto ricordato in premessa e benché esistano casi e ambiti - a partire dalla dispensazione di farmaci espressamente destinati a

uso abortivo - nei quali il farmacista, esattamente come ogni altro professionista della salute, può trovarsi davanti a un problema di conflitto etico, l'obiezione di coscienza per il farmacista in materia di interruzione della gravidanza è questione quanto mai controversa e irrisolta, come comprovano le accese polemiche e i reiterati contenziosi che scaturiscono, in modo e misura particolari, quando un farmacista si rifiuta, per motivi etici, di dispensare farmaci come il *levonorgestrel* o la *ellaOne*, le cosiddette «pillola del giorno dopo e pillola dei cinque giorni dopo». Per quanto tutelato dalle norme fondamentali del nostro ordinamento e benché non espressamente negato da alcuna norma vigente, nella realtà dei fatti il diritto del farmacista di opporre, per motivi di coscienza, un rifiuto all'erogazione di un farmaco ad azione abortiva sembrerebbe essere in larga parte precluso, anche in ragione delle disposizioni di legge - in particolare, quelle contemplate nell'articolo 38 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 - che assegnano a questi professionisti precisi obblighi e responsabilità: il farmacista è infatti tenuto a dispensare le specialità medicinali di cui è provvisto, a spedire le ricette formalmente regolari e a procurare nel minor tempo possibile i medicinali di cui risulti sprovvisto.

La situazione fin qui descritta finisce per sostanziare un'inaccettabile asimmetria nel riconoscimento di un diritto - quello, appunto, all'obiezione di coscienza - che risulta essere chiaro e valido per i medici e gli altri operatori sanitari ma non altrettanto per i farmacisti per i quali, almeno da questo punto di vista, il principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti

alla legge si trova di fatto a essere sospeso senza alcuna giustificazione. Tale disparità è già stata oggetto in passato delle attenzioni del legislatore, mai però concretizzatesi nell'approvazione di un provvedimento capace di porvi rimedio.

Da ultimo il Comitato nazionale di bioetica nel luglio 2012 ha approvato il documento «Obiezione di coscienza e bioetica» nel quale si pongono delle chiare questioni e raccomandazioni a cui il legislatore non può soprassedere. In particolare il Comitato ritiene che l'obiezione di coscienza in bioetica è costituzionalmente fondata (con riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo) e va esercitata in modo sostenibile; essa costituisce un diritto della persona e un'istituzione democratica necessaria a tenere vivo il senso della problematicità riguardo ai limiti della tutela dei diritti inviolabili; quando l'obiezione di coscienza inerisce a un'attività professionale, concorre ad impedire una definizione autoritaria *ex lege* delle finalità proprie della stessa attività professionale. Inoltre, si legge nelle conclusioni del documento, la tutela dell'obiezione di coscienza, per la sua stessa sostenibilità nell'ordinamento giuridico, non deve limitare né rendere più gravoso l'esercizio di diritti riconosciuti per legge né indebolire i vincoli di solidarietà derivanti dalla comune appartenenza al corpo sociale.

La questione, pertanto, continua a permanere e a sollevare polemiche e dispute che il presente disegno di legge, composto di quattro articoli, si propone di superare, riconoscendo anche per il farmacista, in modo perspicuo (articolo 1, comma 1) il diritto di sollevare, previa dichiarazione, obiezione di coscienza nei confronti della dispensazione di farmaci che provochino l'aborto o impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato. Il comma 2 dello stesso articolo, dopo un'ulteriore precisazione dell'ambito di esercizio del diritto di obiezione, prevede alcune specifiche tutele nei confronti del farmacista obietto, sia prima dell'assunzione

sia nel corso del rapporto di lavoro, in particolare quando di tipo subordinato, al fine di salvaguardarlo da possibili discriminazioni, anche di natura economica e disciplinare.

L'articolo 2, al comma 1, disciplina l'obbligo, che fa capo al farmacista obietto, di comunicare la scelta di obiezione di coscienza sia all'autorità sanitaria, sia al datore di lavoro, stabilendone le modalità. Al comma 2, lo stesso articolo prevede che le regioni adottino le disposizioni necessarie per garantire una corretta e completa informazione degli utenti in ordine alla possibilità di obiezione riconosciuta ai farmacisti; ciò al fine di evitare possibili situazioni di contenzioso tra i professionisti obiettori e i cittadini che non fossero a conoscenza delle disposizioni della presente legge. Lo stesso comma impone alle regioni anche di informare in ordine all'obbligo, per le farmacie aperte al pubblico, le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle aziende sanitarie locali, di rispettare la disposizione di cui all'articolo 3.

L'articolo 3 è volto a superare quello che sembra essere il maggiore ostacolo al pieno riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza ai farmacisti, ovvero la necessità di garantire il primato del diritto del cittadino all'accesso al farmaco, allorché questo avvenga all'interno di percorsi rispettosi delle leggi e legittimati dalla prescrizione medica. Vi è infatti chi sostiene che il rifiuto di consegnare il farmaco finirebbe inevitabilmente per pregiudicare la fruizione del servizio farmaceutico (che è un servizio pubblico di interesse generale finalizzato alla tutela della salute), costringendo così il paziente a recarsi presso un'altra farmacia che, per i criteri di pianificazione della pianta organica, potrebbe anche trovarsi a notevole distanza. Nell'ipotesi di farmaci la cui utilità ed efficacia sono strettamente legati alla tempestività della loro assunzione, come nel caso del già ricordato *levonorgestrel*, il rifiuto di dispensazione, con la con-

seguinte ricerca di un farmacista disposto a consegnare il farmaco, potrebbe appunto arrivare a configurare una lesione del diritto di accesso al farmaco di cui ogni cittadino è portatore. Se è vero, come molti sostengono, che tali preoccupazioni, legittime e anche condivisibili, sono la principale scaturigine degli impedimenti al pieno e dichiarato riconoscimento anche per il farmacista del diritto all'obiezione di coscienza, è altrettanto vero che esse sono da ricondurre non a questioni di principio ma di natura meramente organizzativa: laddove venga comunque garantito al cittadino l'accesso al farmaco prescritto dal medico, sia all'interno di una farmacia aperta al pubblico sia in altro presidio sanitario abilitato alla dispensazione di farmaci con obbligo di ricetta, viene infatti meno ogni situazione ostativa al pieno riconoscimento, anche per il farmacista, di un diritto riconosciuto ad altri professionisti sanitari come i medici e gli infermieri.

L'articolo 3 del presente provvedimento interviene appunto a risolvere questo nodo, ponendo a carico del presidio sanitario nel quale opera il farmacista obiettore di coscienza - sia esso una farmacia pubblica, privata od ospedaliera o un servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale che

svolga attività di distribuzione diretta di farmaci - l'obbligo di garantire l'intervento di un farmacista che possa in ogni caso dare corso alla spedizione della ricetta e alla conseguente consegna del farmaco, nel rispetto dei tempi utili per una sua corretta ed efficace assunzione. Una tale previsione, del tutto analoga a quanto previsto per gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate dall'articolo 9 della citata legge n. 194 del 1978, che - pur in presenza di medici e infermieri obiettori - sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'effettuazione di interventi di interruzione della gravidanza, impedisce ogni possibile lesione o compromissione del diritto del cittadino all'accesso al farmaco, consentendo al contempo al farmacista di esercitare quel diritto all'obiezione di coscienza che, proprio per il fatto di non essere allo stato espressamente riconosciuto, si trova di fatto a essere sostanzialmente negato. È espressamente previsto che tale intervento professionale può essere disciplinato anche nell'ambito di un rapporto di consulenza con il presidio sanitario interessato.

L'articolo 4 del presente provvedimento, infine, regola le modalità per la revoca dell'obiezione di coscienza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Riconoscimento del diritto di obiezione
di coscienza ai farmacisti)*

1. A salvaguardia del diritto alla vita, costituzionalmente tutelato fin dal concepimento, ai farmacisti che operano in qualità di titolari, direttori e collaboratori nelle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico, nelle farmacie ospedaliere e nei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie locali, è riconosciuto, in analogia con quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il diritto di sollevare obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione, nei confronti della preparazione e della dispensazione di specialità medicinali che provochino l'aborto o impediscano l'annidamento nell'utero dell'ovulo fecondato.

2. I farmacisti che sollevano e dichiarano obiezione di coscienza possono rifiutare di preparare e dispensare i farmaci di cui al comma 1. In nessun caso tale rifiuto può essere causa o pretesto di discriminazione, né provocare conseguenze pregiudizievoli per il rapporto di lavoro, ivi comprese sanzioni di natura economica e disciplinare. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 può intervenire anche all'interno di un rapporto di lavoro già in essere, senza che ciò in alcun modo possa pregiudicare il rapporto di lavoro stesso.

Art. 2.

(Obbligo di comunicazione della dichiarazione di obiezione di coscienza all'azienda sanitaria locale e al datore di lavoro)

1. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui all'articolo 1 è comunicata all'azienda sanitaria locale e all'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per il territorio in cui è ubicata la farmacia presso la quale l'obiettore presta il suo servizio professionale; la dichiarazione è contestualmente notificata al datore di lavoro. Nel caso di farmacisti dipendenti da servizi farmaceutici pubblici e da strutture ospedaliere, la dichiarazione medesima è indirizzata alla azienda sanitaria locale e al direttore sanitario della struttura.

2. Le regioni, ai sensi della presente legge, adottano le disposizioni necessarie per garantire una corretta e completa informazione degli utenti in ordine alla possibilità di obiezione riconosciuta ai farmacisti dalla presente legge, nonché in ordine all'obbligo, per le farmacie aperte al pubblico, per le farmacie ospedaliere e per i servizi farmaceutici delle aziende sanitarie locali, di rispettare la disposizione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Obblighi a tutela dei diritti del cittadino per i presidi sanitari dove operi un farmacista obiettore di coscienza)

1. Al fine di contemperare il diritto del farmacista all'obiezione di coscienza con la necessità di garantire la preparazione e la dispensazione delle specialità medicinali di cui all'articolo 1, a tutela del diritto del cittadino ad accedere a ogni farmaco registrato e ammesso al commercio dall'autorità sanitaria, il presidio sanitario nel quale opera il farmacista obiettore di coscienza, sia esso

una farmacia pubblica, privata od ospedaliera o un servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale che svolge attività di distribuzione diretta di farmaci, deve sempre garantire l'intervento di un farmacista che possa in ogni caso dare corso alla spedizione della ricetta e alla conseguente consegna del farmaco, nel rispetto dei tempi utili per una sua corretta ed efficace assunzione, così come indicati dalla prescrizione medica.

2. L'attività del farmacista, di cui al comma 1, può svolgersi anche nell'ambito di rapporti di natura convenzionale.

Art. 4.

(Revoca della dichiarazione di obiezione di coscienza)

1. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui all'articolo 1 può, in ogni momento, essere revocata con le stesse modalità di cui all'articolo 2.

